



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Pegaso Security Spa
in persona del legale rappresentante
pegasosecurityspa@pecimprese.it

Ispettorato territoriale del lavoro
Bari
itl.bari@pec.ispettorato.gov.it

e p.c. **Presidente del Senato della
Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Prefetto di Bari

SAVIP
segrsavip@pec.it

NOTIFICA A MEZZO PEC

Pos. 325/24
Settore: ISV

Comunico che la Commissione, nella seduta del 22 aprile 2024, su proposta dell'avv. Peppino Mariano, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera.

Delibera n. 24/ 121

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

con nota in data 30.1.2024, l'Organizzazione sindacale SAVIP richiedeva alla Prefettura di Bari un incontro, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n.146/90, per esperire un tentativo di conciliazione in ordine alle problematiche riguardanti i lavoratori della Pegaso Security S.p.A. (d'ora innanzi, Pegaso)(atto pervenuto in pari data); in particolare, la sigla

sindacale contestava “sistematici ritardi nei pagamenti degli emolumenti mensili ai lavoratori”; “la mancata corresponsione dei buoni pasto e altre differenze retributive ai danni dei lavoratori”; “la mancata erogazione, nei termini concordati, del premio di produzione annuale 2022 e 2023”; “assegnazione GPG in cantieri e postazioni che, anche per carenze organizzative aziendali, non rispettano le condizioni di sicurezza del lavoro”; “plurime condotte antisindacali nei confronti dei rappresentanti del SAVIP”;

con nota in data 18.2.2024 la stessa Organizzazione sindacale sollecitava la convocazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Prefettura, notiziando le ulteriori Questure e Prefetture in indirizzo ove opera la Pegaso, al fine di sollecitare verifiche e accertamenti. Nella medesima nota la sigla sindacale reiterava l'elencazione delle problematiche già segnalate nello stato di agitazione, denunciando, in particolare, il perdurante ritardo nel pagamento degli stipendi e di ulteriori emolumenti in apparente contrasto con una politica aziendale espansiva, caratterizzata da nuove acquisizioni societarie (atto pervenuto in pari data);

con nota in data 22.2.2024, la Prefettura di Bari convocava la società Pegaso Security e l'Organizzazione sindacale SAVIP per il giorno 7 marzo 2024, al fine di esperire il tentativo di raffreddamento e conciliazione (atto pervenuto in pari data);

in data 7 marzo 2024, la Prefettura di Bari trasmetteva il verbale della riunione nel quale si dava atto della regolare convocazione dell'azienda e si constatava – tuttavia - l'assenza di un suo rappresentante. In detto verbale si dava conto, altresì, di aver contattato la stessa mattina per le vie brevi la dott.ssa Lorusso (della Pegaso), la quale avrebbe comunicato che l'azienda non si sarebbe presentata all'incontro “*non riconoscendo la rappresentatività della parte sindacale*”; nel medesimo verbale si dava atto, inoltre, che non essendo stata rinvenuta all'interno del protocollo informatico una preventiva comunicazione da parte della Pegaso, la dott.ssa Lorusso avrebbe assunto l'impegno a ritrasmetterla; preso atto dell'assenza della parte datoriale, veniva dichiarata, pertanto, conclusa con esito negativo la procedura di raffreddamento e conciliazione;

con nota dell'8 marzo 2024 la Pegaso Security comunicava alla Prefettura di Bari ed alla Commissione “*che la mancata partecipazione all'incontro richiamato nella Vs. nota, lungi dall'essere considerabile quale forma di lassismo o noncuranza da parte dello scrivente Istituto, è invece legato alla vicenda che vede l'operato veemente sproporzionato e ingiustificato da parte di RSA e/o Dirigenti sindacali dell'O.S. Savip che la Pegaso non riconosce come sigla*”; sempre nella stessa nota veniva altresì precisato che “*la lotta sindacale non può essere perseguita né attraverso i giornali né attraverso i comunicati e né tantomeno, attraverso il gratuito discredito di una società come la Pegaso Security SPA che ha un organico di oltre 800 dipendenti*”; proprio tale modalità di lotta, si aggiunge, aveva portato la Pegaso a sporgere denuncia/querela nei confronti del segretario del SAVIP il quale si sarebbe fatto portavoce di “*accuse indecorose e offensive*” e di comportamenti “*diventati assolutamente intollerabili*”;

che, conseguentemente, la Commissione, nella seduta del 19 marzo 2024, deliberava l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento, nei confronti della società Pegaso Security S.p.A., contestando alla stessa il mancato esperimento delle procedure di

raffreddamento e conciliazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che la società Pegaso Security, con nota pervenuta il 27 marzo 2024, formulava le proprie osservazioni nei seguenti termini: *"l'assenza del rappresentante aziendale all'incontro non può essere interpretata come una manifestazione di noncuranza da parte della scrivente società, bensì è intrinsecamente connessa alla situazione derivante dalle azioni dell'Organizzazione Sindacale, entità che la Pegaso Security non riconosce come legittima sigla, e del suo Segretario Generale, la quale ha indotto la società a intraprendere azioni legali nei suoi confronti"*; la stessa società chiedeva, altresì, di essere disponibile ad essere convocata in audizione;

che, in data 11 aprile 2024, si svolgeva, in modalità telematica, l'audizione richiesta, alla presenza del legale rappresentante della società, dott. Carlo De Nigris, assistito dall'Avvocato Domenico Regina, nonché della dott.ssa Concetta Lo Russo;

che, nel corso dell'audizione, l'avv. Regina faceva presente che, anzitutto, la sigla sindacale SAVIP *"non è riconosciuta nei protocolli di firma del comparto Vigilanza"*; lo stesso precisava altresì che *"nel settore Vigilanza ci sono dei protocolli che poi sfociano nei contratti di categoria. Non essendo la sigla sindacale in questione firmataria del contratto di categoria non è riconosciuta quale interlocutrice da parte dell'azienda"*; tale evenienza (mancato riconoscimento della sigla sindacale) costituiva pertanto il primo motivo (già riportato nel verbale del 7.2.2024), della mancata partecipazione dell'azienda alla convocazione in sede prefettizia;

che, sotto altro profilo, sempre l'avv. Regina, nel corso dell'audizione ha precisato che il legale rappresentante della Pegaso (dott. De Nigris) *"ha denunciato l'irritualità della lotta sindacale"* condotta dalla SAVIP; in particolare, ha rilevato che il dott. De Nigris, nelle azioni legali poste in essere a tutela della sua onorabilità e di quella dell'azienda, ha stigmatizzato come la sigla sindacale, attraverso il suo segretario generale, avrebbe censurato asserite inadempienze di natura contrattuale (ascritte alla società Pegaso), attraverso i *mass media* (in particolare, il quotidiano di Foggia "L'Attacco"; e il quotidiano "La Stampa" ed altri, oltre ai social); sempre secondo quanto riferito dall'avv. Regina *"in questi giornali sarebbe stato denunciato il mancato pagamento degli stipendi, lasciando intendere che la Pegaso non fosse rispettosa degli obblighi contrattuali, così ingenerando nell'opinione pubblica e negli organi istituzionali (come anche nella committenza) una sostanziale inaffidabilità dell'azienda"*; al contrario, secondo l'avv. Regina *"i pagamenti sono stati sempre effettuati in un termine fisiologico di tolleranza"*;

che, sempre secondo l'avv. Regina la mancata presenza di Pegaso alla convocazione in sede prefettizia sarebbe dipesa dalla condotta del segretario del sindacato, sig. Vincenzo del Vicario, meramente preordinata a porre in essere attacchi personali e gratuiti nei confronti del dott. Carlo De Nigris, miranti a screditarne la figura di amministratore (comportamento che avrebbe costretto la Pegaso a sottoporre al vaglio della magistratura competente eventuali profili di rilevanza penalistica). In buona sostanza il sig. Vincenzo del Vicario avrebbe denunciato mediaticamente il tardivo pagamento degli stipendi ponendolo in stretta relazione con il presunto tenore di vita dell'amministratore e tali affermazioni mediatiche avrebbero allarmato i committenti della Pegaso (quale il gruppo Axitea; il gruppo

Battistolli; Svicon Foggia e Sicuritalia) che avrebbero chiesto chiarimenti e temporaneamente sospeso l'affidamento dei servizi e il pagamento delle fatture.

che, a sua volta, il legale rappresentante della Pegaso, il dott. Carlo De Nigris, ha ribadito quanto segue: *“Personalmente incontro tutte le sigle sindacali, ma in questa situazione vi è stata mera diffamazione finalizzata a conseguire tornaconti personali e per tali ragioni e anche a tutela della mia incolumità (visto il tenore degli attacchi) ho deciso di non presenziare alla convocazione in sede prefettizia. In esito ai controlli conseguiti a seguito delle denunce effettuate dal sindacato preciso che hanno avuto tutti esito positivo per l'azienda”*;

che, successivamente, l'azienda, su richiesta del Commissario delegato, faceva pervenire gli articoli e comunicati stampa, cui aveva fatto riferimento in sede di audizione;

che, in particolare, con il comunicato stampa del 30.12.2023, la sigla sindacale si duoleva del mancato pagamento delle tredicesime (*“un Natale senza panettone per le Guardie giurate dell'Istituto di vigilanza privata “Pegaso Security Spa”*), rimarcando la contraddizione esistente *“tra il tenore di vita mantenuto dai titolari dello stesso e l'omissione del puntuale pagamento dello stipendio e delle tredicesime di personale determinati secondo logiche non chiare”*; con il comunicato stampa del 21.1.2024 la stessa sigla sindacale denunciava, ancora una volta, il non regolare pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti in favore delle guardie giurate. Circostanza che aveva indotto il sindacato ad aprire lo stato di agitazione; sempre secondo il sindacato *“i vertici aziendali <sarebbero> refrattari a corrette relazioni aziendali, fanno promesse che sistematicamente non mantengono, forse convinti che sia legittimo scaricare i rischi d'impresa sui lavoratori, lasciandoli privi di ogni certezza e isolando quelli che, pretendendo il rispetto dei diritti e della loro dignità, alzano la testa e non si allineano”*; con l'articolo pubblicato sulla Stampa in data 23.1.2024, a firma di Giovanni Izzo, dal titolo: *“Guardie giurate senza stipendio: in Puglia l'azienda Pegaso non sta pagando i dipendenti. La denuncia dei sindacati. La questura di Bari ha preso in carico la vicenda e presto potrebbero esserci nuovi sviluppi”*, venivano riportate le dichiarazioni del segretario della sigla sindacale contenute nel comunicato stampa del 21.1.2024; anche con l'articolo pubblicato sul sito internet *“barlettaviva.it”* del 25.1.2024 e sul sito internet *“lagazzettadisansevero.it”* del 24.1.2024 veniva riportata una dichiarazione del segretario del SAVIP, sempre sui ritardi nei pagamenti, del seguente tenore: *“il modo in cui la Pegaso Security pensa di smentire i suoi lavoratori è la cartina al tornasole dei tempi che viviamo: evocare inesistenti complotti e, nel contempo, dare conferma di aver pagato gli stipendi, ancora una volta in ritardo e dopo le pubbliche sollecitazioni del SAVIP”* e, ancora, *“giochi di prestigio dialettici quelli dell'amministratore Carlo De Nigris, dietro ai quali invano si vuol celare la triste realtà: l'incapacità, in Puglia e non solo, di rispettare puntualmente gli impegni presi nei confronti dei dipendenti e di dialogare lealmente coi sindacati. Per fortuna le date di esecuzione dei bonifici alle guardie non sono opinioni ...”*; con il comunicato stampa del 19.2.2024 la sigla sindacale informava di aver chiesto l'intervento di Prefetture e Questure per asserite inadempienze dell'azienda aventi ad oggetto, ancora una volta, *“il ritardo sistematico nel pagamento degli stipendi, la mancata o irregolare corresponsione di altri emolumenti (premi di produzione, buoni pasto) dovuti da anni ...”* nonché asserite *“condotte antisindacali”*, duolendosi, tra l'altro, dell'assenza di *“normali e proficue relazioni*

sindacali"; quest'ultimo comunicato stampa veniva ripreso dal giornale "L'Attacco" in un articolo del 20.2.2024, a firma di Cinzia Celeste, intitolato *"Prefetture e Questure intervengono sulle perduranti inadempienze della Pegaso Security, lavoratori senza certezze. Le richieste di SAVIP"*. In detto articolo, oltre alle dichiarazioni del segretario della sigla sindacale (riprese testualmente dal comunicato stampa), veniva fatto riferimento a numerose acquisizioni (ricavabili dai bilanci della società), asseritamente in stridente contrasto con i ritardi nei pagamenti degli stipendi e venivano altresì riportate le dichiarazioni di un ex dipendente; sempre il comunicato stampa del 19.2.2024 veniva riportato sull'edizione locale *on line* della Stampa, con articolo a firma di Edoardo Izzo del 20.2.2024 dal titolo *"Continuano i mancati pagamenti degli stipendi. Il segretario nazionale Vincenzo del Vicario: "Chiesto un intervento immediato"*; da ultimo, veniva rimessa dalla Pegaso la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell'azienda, pubblicata sul sito della sigla sindacale;

che, in esito ad approfondimenti istruttori, veniva acquisito al fascicolo articolo pubblicato il 24.1.2024, sul giornale *on line* *baritoday.it*, a firma della redazione, dal titolo *"Pegaso Security, la replica dell'azienda sulla questione stipendi: "Pagati tutti i dipendenti"*. Sottotitolo *"In una nota l'azienda "rimanda con forza al mittente le accuse mosse da Savip", spiegando che l'azienda si è "subito impegnata per risolvere il problema" provvedendo entro pochi giorni al pagamento degli stipendi"*; nello stesso articolo l'amministratore Carlo De Nigris ha precisato: *"sono mesi che subiamo attacchi mediatici da parte dei sindacati, ultimo quello del SAVIP, per il quale esiste anche un importante conflitto di interessi, visto che alcuni dei suoi dirigenti operano in aziende a noi concorrenti. Le accuse mosse da SAVIP – rimarca Pegaso – non corrispondono al vero". "Ci siamo subito impegnati per risolvere rapidamente il problema e tutti i dipendenti hanno ricevuto lo stipendio di dicembre dopo pochi giorni ... E' evidente che contro di noi sia stata costruita una vera e propria macchina del fango da ex dipendenti e sindacati – conclude De Nigris – con l'intenzione di screditarci nei confronti di clienti e soprattutto enti autorizzati"*;

che, a quanto consta, in epoca antecedente, sono stati proclamati altri scioperi da parte di altre sigle sindacali ad oggetto il ritardato pagamento degli stipendi.

CONSIDERATO CHE

in ordine al primo rilievo mosso dalla Pegaso, la Commissione ha più volte ribadito che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, prima della proclamazione dello sciopero, è obbligatorio per entrambe le parti;

detto obbligo, peraltro, è naturalmente sotteso alla logica ispiratrice delle norme in oggetto, considerato che l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione è finalizzato a verificare la possibilità di evitare un'azione di sciopero, e che la mancata adesione all'invito a un incontro per tentare la conciliazione della controversia non può non determinare l'aggravamento del conflitto in corso;

secondo il consolidato orientamento della Commissione di garanzia, tale comportamento può essere oggetto di valutazione dell'Autorità ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 4, comma 4, della citata legge (cfr. delibera n. 01/3 del 1° febbraio 2001 e delibera n. 04/483 del 6 maggio 2004);

del resto, le modifiche alla legge n. 146 del 1990, introdotte dalla legge n. 83 del 2000, hanno manifestamente inteso rafforzare il criterio delle simmetriche responsabilità delle parti in conflitto, demandando alla Commissione di garanzia la valutazione ex articolo 4, comma 4, della citata legge di comportamenti aziendali precedentemente esclusi dalla sua competenza;

non v'è dubbio, pertanto, che il datore di lavoro sia tenuto a non vanificare la lettera e lo spirito delle disposizioni di legge e pattizie in tema di procedure di raffreddamento e conciliazione e, dunque, abbia l'obbligo di aderire all'invito dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni a seguito di esplicita richiesta sindacale o, quanto meno, di giustificare la mancata adesione a detto invito;

la Commissione, inoltre, con delibera n. 12/417, adottata nella seduta del 22 ottobre 2012, ha ribadito che, *“ai fini dell'obbligo dell'espletamento delle predette procedure, non assume particolare rilievo il presunto grado di rappresentatività dell'Organizzazione sindacale richiedente, né la circostanza che essa sia firmataria, o meno, del contratto collettivo di riferimento con la conseguenza che sussiste un obbligo per l'azienda di espletare, comunque, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, procedendo alla convocazione dell'organizzazione sindacale richiedente, indipendentemente dalla sua presunta rappresentatività e dalla circostanza che questa sia firmataria del CCNL”*;

con la stessa delibera, la Commissione ha chiarito che, *“in ogni caso, in presenza di richiesta di espletamento delle procedure di raffreddamento da parte di una organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva, detta azienda, qualora non intenda procedere ad una formale convocazione, dovrà, comunque, riscontrare l'istanza sindacale e redigere una comunicazione scritta, da inviare al sindacato richiedente ed alla Commissione di garanzia entro 5 giorni dalla richiesta sindacale, nella quale vengono dettagliatamente esposte le motivazioni del rifiuto di procedere alla convocazione. Il fondamento e la congruità di tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia”*; che, dunque, è fatto onere alla parte datoriale di comprovare, prima della convocazione in sede prefettizia, l'eventuale pretestuosità e/o ingiustificatezza dell'azione di sciopero;

sempre con la delibera 12/417, la Commissione ha ribadito che, *“anche in presenza di richiesta di procedure da parte organizzazione sindacale non firmataria del CCNL e non riconosciuta dall'azienda come soggetto titolare di relazioni industriali nell'unità produttiva, rimane fermo l'obbligo dell'azienda di recarsi nelle sedi amministrative, indicate dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per un effettivo svolgimento della procedura di conciliazione, sotto la direzione dell'Autorità amministrativa competente, qualora debitamente convocata”*;

pertanto, la giustificazione – tra l'altro postuma (circostanza di per sé assorbente) - secondo la quale il sindacato coinvolto non sarebbe riconosciuto quale interlocutore dall'azienda anche ai fini dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione non può trovare accoglimento;

per quel che riguarda il secondo motivo addotto dall'azienda, il rilievo investe un profilo di relazioni sindacali estraneo alla vicenda in questione. Tuttavia, *ad abundantiam*, si scruta il motivo secondo il quale la mancata presenza di Pegaso alla convocazione in sede prefettizia sarebbe dipeso dalla condotta del segretario del sindacato, sig. Vincenzo del Vicario (meramente preordinata a porre in essere attacchi personali e gratuiti nei confronti del dott. Carlo De Nigris), per rilevare che, comunque, non pare cogliere nel segno; da un lato, infatti, l'elevato conflitto tra le parti rende, a maggior ragione, necessaria la mediazione di un soggetto terzo (il Prefetto), a ciò deputato dalla legge, in considerazione dell'interesse generale alla composizione della vertenza sindacale; dall'altro, le affermazioni attribuite al segretario del SAVIP, contenute negli articoli e nei comunicati stampa, ad una *"summaria cognitio"* propria del procedimento in questione, sembrano rientrare nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica sindacale;

secondo la giurisprudenza (tra le altre, Cass. Pen. 11.7.2018, n. 47513) primariamente *"va rammentato che, in tema di diffamazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti."* Sempre secondo la stessa giurisprudenza *"Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534; Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, Paesini, Rv. 196459)"*. Ciò posto, tuttavia, lo scrutinio della correttezza delle espressioni usate muove, com'è noto, dalla verifica del rispetto dei canoni di continenza sostanziale e formale, oltre alla verifica dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia;

il profilo della continenza sostanziale appare rispettato, posto che, in buona sostanza, la sigla sindacale ha denunciato: a) il ritardo nel pagamento degli stipendi; b) l'assenza di relazioni sindacali. Entrambi i profili sembrano trovare riscontro nell'istruttoria esperita: ed invero, nel corso dell'audizione, l'avv. Regina ha precisato che *"i pagamenti sono stati effettuati in un termine fisiologico di tolleranza"*, quindi, comunque, in ritardo e nell'articolo pubblicato il 24.1.2024, sul giornale *on line* baritoday.it, riprodotto il comunicato stampa della Pegaso, l'amministratore De Nigris, in risposta al denunciato ritardo nel pagamento degli stipendi, ha precisato: *"Ci siamo subito impegnati per risolvere rapidamente il problema e tutti i dipendenti hanno ricevuto lo stipendio di dicembre dopo pochi giorni ..."*; anche gli scioperi antecedentemente proclamati da altre sigle sindacali, aventi lo stesso oggetto, possono essere apprezzati quale indice sintomatico di una condotta reiterata nel tempo; per quanto concerne l'assenza di relazioni sindacali, l'assunto appare confermato, anzi rivendicato, dalla Pegaso, sul presupposto che la SAVIP non è riconosciuta dall'azienda in quanto non firmataria del contratto collettivo;

il profilo della continenza formale e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia appaiono, a loro volta, rispettati, posto che le espressioni usate, lungi dal concretare un'aggressione personale nei confronti dell'amministratore De Nigris, sembrano piuttosto indirizzate a denunciare un tardivo adempimento dell'azienda nel pagamento degli stipendi in apparente contrasto con la descrizione, riferita dal De Nigris, "*di un'azienda solida e in espansione*", circostanza non priva dei requisiti di notiziabilità.

Tanto premesso, in conclusione, le espressioni adoperate negli articoli e comunicati stampa sembrerebbero rientrare nel legittimo diritto di critica sindacale, i cui confini, come è stato evidenziato, sono più ampi del diritto di cronaca, e non appaiono esulare dai limiti di continenza formale, non trasmodando in una immotivata e gratuita aggressione alla sfera personale del soggetto passivo.

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della società Pegaso S.p.A., per la violazione contestata in sede di apertura del procedimento di valutazione, relativamente alla mancata partecipazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione, presso la Prefettura di Bari;

DELIBERA

in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento di valutazione, la sanzione pecuniaria, per l'ammontare economico complessivo di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), nei confronti del legale rappresentante *pro tempore* della Società Pegaso Security S.p.A., con ogni conseguenza di legge;

INVITA

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, apposita Ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente delibera ed a trasmettere alla Commissione la predetta ordinanza, comunicando, altresì, l'avvenuta esecuzione della stessa;

AVVERTE ALTRESI'

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 20 *bis*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei termini di prescrizione;

DISPONE

la notifica della presente delibera alla società Pegaso Security, in persona del legale rappresentante ed all'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari;

DISPONE, ALTRESI',

la comunicazione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Savip, al Prefetto di Bari, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE
prof.ssa Paola Bellocchi

